



**TRIBUNALE DI FIRENZE**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**Dott.ssa Silvia Cipriani**

N.4934/14 R.G. notizie di reato  
N.5049/14 R.G. G.I.P.

Il giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Silvia Cipriani,

in relazione al procedimento iscritto a carico di Leggiero Domenico per il reato di cui all'art.595, III comma c.p.,

letta la querela presentata da Calcagni Carlo Fabio Marcello in data 25.06.2013 nei confronti di Leggiero Domenico, per avere quest'ultimo pubblicato sulla piattaforma Facebook, in un gruppo denominato "Uranio impoverito: un crimine di guerra usato per coprire altri crimini", un articolo intitolato "Doping: trovato positivo giovane ciclista" (ripreso dal sito [www.adnkronos.com](http://www.adnkronos.com)) con il quale avrebbe sostenuto, più o meno direttamente, che le patologie da cui risulta affetta la persona offesa dipendano dall'uso di sostanze dopanti (in particolare norandrostone) di cui la stessa avrebbe fatto uso e non invece da riconosciute e documentate cause di servizio, dovute (come si richiama nell'atto di querela) all'esposizione ad uranio impoverito durante la partecipazione quale pilota dell'esercito italiano alla missione extraterritoriale in Bosnia con la forza multinazionale NATO, offendendo in questo modo l'onore e il decoro del querelante con affermazioni ritenute non vere e anzi diffamanti;

letta la richiesta di archiviazione del procedimento presentata dal pubblico ministero in data 9.06.2014, a parere del quale la vicenda descritta dalla persona offesa non solo risulta essere stata già oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria di Lecce, alle cui conclusioni si riporta, che non l'ha ritenuta penalmente rilevante disponendo, infatti, l'archiviazione anche di quel procedimento - anche se relativo a fatti inerenti espressioni utilizzate dallo stesso Leggiero Domenico in occasione di una telefonata intervenuta nel corso di una trasmissione televisiva (Telerama) che si sostanziavano nell'attribuzione al querelante del medesimo fatto (uso di sostanze dopanti) - ma anche perché l'articolo in questione riporterebbe una notizia vera, il cui argomento è di interesse pubblico e non presenta espressioni diffamatorie o comunque offensive nei confronti della persona offesa;

vista l'opposizione alla richiesta di archiviazione depositata dalla persona offesa in data 5.06.2014, con la quale si rileva che la querela farebbe riferimento in realtà a fatti e circostanze del tutto diverse da quelle già considerate dall'Autorità Giudiziaria di Lecce, e che l'indagato, senza citare dati scientifici o documentali,

attribuisce nel messaggio inserito nel gruppo Facebook a Calcagni Carlo Fabio Marcello ( il testo è riportato A PAG 10 DELLA QUERELA ED È STATO NUOVAMENTE PRODOTTO ALL'UDIENZA DEL 13.01.15) , contrariamente alle patologie di cui lo stesso risulta affetto e che sono certificate come dipendenti da causa di servizio, comportamenti lesivi della sua reputazione, tenuto conto anche del ruolo che lo stesso ha ricoperto nelle forze armate; tutto questo a parere dell'opponente non potrebbe ritenersi scriminato con riferimento al diritto di cronaca o di critica, non sussistendo l'interesse pubblico della notizia ed essendo la stessa riportata in modo incompleto;

sentite le parti all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 13.01.15 e sciogliendo la riserva,


**OSSERVA quanto segue.**

La fattispecie di cui all'art.595 c.p. tutela l'individuo da quelle forme di manifestazione del pensiero che, pur essendo riconducibili ad un diritto costituzionalmente garantito, non possono comunque travalicare determinati limiti al fine di evitare la lesione dell'onore e della reputazione della persona; il diritto di manifestare liberamente la propria opinione e il proprio pensiero va perciò necessariamente temperato con l'esigenza di assicurare al singolo protezione da quelle affermazioni, in qualsiasi modo veicolate, che possano incidere sulla sua dignità e sulla stima di cui lo stesso gode tra i consociati, potendo così trovare espressione quale manifestazione di un legittimo diritto di cronaca e di critica riconducibile, sul versante penale, all'esercizio di un diritto di cui all'art.51 c.p.

Deve ritenersi ormai consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, secondo il quale per poter ritenere sussistente l'esimente del diritto di cronaca devono sussistere taluni requisiti, coincidenti con la verità oggettiva della notizia, l'utilità sociale dell'informazione e la correttezza della forma espositiva [Sez. 3, *Sentenza n. 1205 del 19/01/2007 (Rv. 595636)*].

Sulla base di tale ricostruzione, si ritiene nel merito che dalla vicenda non emergano elementi tali da potere ritenere sussistente il reato di diffamazione e che invece la condotta considerata lesiva sia da ricondurre al legittimo esercizio del diritto di critica; ciò in quanto:

- i fatti che si riportano nell'articolo, riferiti poi da Leggiero Domenico nel gruppo del social network, sono da ritenersi veri dal momento che la persona offesa è stata effettivamente sottoposta a controlli del Coni il 19 marzo del 2003 in occasione di una gara ciclistica, i quali hanno dato un esito positivo quanto alla presenza di un anabolizzante (norandrostone) portando, infatti, anche alla disposizione di un provvedimento cautelare disciplinare (da parte della Commissione Disciplinare della Federazione Ciclistica Italiana, poi revocato) ed è la stessa persona offesa che conferma tale circostanza nella querela, precisando poi che l'utilizzo di quella sostanza aveva finalità terapeutiche vista la patologia di cui era affetto; come afferma la Corte di Cassazione « In tema di diffamazione ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica» [Sez. 1, *Sentenza n. 40930 del 27/09/2013 Cc. (dep. 03/10/2013 ) Rv. 257794*] : verità del fatto che risulta sussistere nel caso di specie e non si rileva inoltre che per i fatti taciuti, essendo stata riportata solo una parte dell'articolo, sia mutato il significato complessivo della notizia;



- è riscontrabile un interesse pubblico della notizia e una sua utilità sociale, tenuto conto sia della finalità informativa e della materia trattata dall'articolo, che della qualità dei soggetti coinvolti, dal momento che la notizia riguardava un raduno ciclistico avente rilievo pubblico, l'indagato è responsabile dell'Osservatorio Militare che si occupa dei militari vittime dell'uranio impoverito ed il querelante, ex colonnello dell'esercito italiano, è stato riconosciuto quale vittima del dovere dal Ministero della Difesa;

- le espressioni che vengono utilizzate per dare l'informazione non travalicano i limiti della normale continenza verbale, appaiono proporzionate rispetto allo scopo informativo e perciò non sono tali da ritenerle di per sé offensive; infatti, la notizia inserita sul social network si colloca all'interno di una discussione a fini informativi su quel tema - cui il gruppo stesso è finalizzato - e quindi nell'ambito di manifestazioni di diversi punti di vista sulla questione e l'autore dell'articolo ed odierno indagato esprime il proprio senza travalicare i limiti afferenti al diritto di critica;

Infine, per quanto attiene alle indagini suppletive richieste dalla persona offesa nell'atto di opposizione si rileva che l'audizione del sig. Calcagni Carlo Fabio Marcello non può portare alla conoscenza di elementi di prova ulteriori che siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio poiché le conclusioni cui si è giunti traggono le mosse proprio dalla versione dei fatti già offerta dal querelante che non viene posta in discussione in questa sede; l'interrogatorio del sig. Leggiero Domenico in relazione ai fatti dedotti nella querela non integra un'ipotesi di indagine suppletiva «non costituendo quest'ultimo uno strumento di indagine ma di garanzia e di difesa» [ Sez. 2, Sentenza n.158 del 27/11/2012 Cc. (dep.04/01/2013) Rv. 254062].

PQM

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p., e l'art.125 disp. att. c.p.p.

**Dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero**


Visto l'art. 116 c.p.p. **autorizza** il rilascio degli atti di questo fascicolo alle parti e ai loro difensori qualora ne facciano richiesta.

**Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.**

Firenze 05.05.2015

IL GIUDICE

DOTT. SSA SILVIA CIPRIANI



Queste notizie in cancelleria il

S.S.15

IL Cancelliere

